

UNIONE DI COMUNI COMINIUM



STATUTO

Approvato con i seguenti atti deliberativi: C.C. n. 47/2000 del Comune di Atina; C.C. n. 3/2002 del Comune di Belmonte Castello; C.C. n. 31/2001 del Comune di Casalattico; C.C. n. 43/2001 del Comune di Picinisco; C.C. n. 34/2001 del Comune di Terelle; C.C. n. 14/2002 del Comune di Villa Latina.

Testo coordinato con le modifiche apportatevi con le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione nn. 3 del 18.02.2004 e 20 del 10.12.2004.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Istituzione dell'Unione

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di ATINA, BELMONTE CASTELLO, CASALATTICO, PICINISCO, TERELLE e VILLA LATINA con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata COMINIUM.
2. L'Unione è composta dai Comuni di
 - ATINA
 - BELMONTE CASTELLO
 - CASALATTICO
 - PICINISCO
 - TERELLE
 - VILLA LATINA
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. Altri comuni possono aderire all'Unione Cominium. L'adesione è subordinata all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione da parte del Comune che intende aderire, che vi provvede con apposita deliberazione di Consiglio Comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, ed all'accettazione della nuova adesione da parte dell'Unione, che vi provvede con apposita deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di due terzi dei componenti. L'adesione è formalizzata mediante apposito atto, con il quale il Comune aderente si vincola alle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione; tale atto è stipulato tra il Comune aderente e l'Unione Cominium in persona dei legali rappresentanti pro-tempore. L'adesione di nuovi Comuni ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'accettazione da parte dal Consiglio dell'Unione e comporta le modifiche degli atti già adottati dagli organi dell'Unione nelle parti incompatibili a seguito della nuova dimensione.
5. Nessun comune aderente all'Unione può al contempo appartenere ad altre o esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati nel presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente Locale costituito da più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
3. L'Unione dei Comuni denominata COMINIUM, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle vigenti leggi sulle Autonomie Locali e del presente Statuto:

- a) persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;
- b) con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui ai precedenti commi.

Art. 3 - Obiettivi Programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio – economico delle comunità locali che la costituiscono, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
- f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni, le Unioni limitrofe e le Comunità Montane, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio della Valle di Comino e zone limitrofe.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione:
 - a) ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa;
 - b) tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione d'obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede Amministrativa dell'Unione è situata nel comune di Atina. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti su autorizzazione del Presidente.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per lo stesso periodo.
2. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato, e fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
 - a) all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto di Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Cassino. Qualora le controversie dovessero interessare il Comune di cui il Presidente è espressione, il rappresentante dell'Unione verrà designato dal Consiglio.

Art. 7 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto dall'anno successivo, comporta la modifica del presente Statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'ente nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. A livello finanziario, l'impegno a carico del comune recedente non potrà eccedere la quota dello stesso.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché il numero dei comuni che la compongono non sia inferiore a due.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa le competenze amministrative concernenti

le seguenti funzioni e servizi:

- a) Servizio di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili;
 - b) Programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio di interesse intercomunale - Gestione del catasto comunale - Protezione civile;
 - c) Attività di consulenza progettuale e giuridica per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale;
 - d) Trasporto urbano - Servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - e) Attività di sviluppo dell'agricoltura con particolare riguardo alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali;
 - f) Realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali d'interesse intercomunale e loro gestione;
 - g) Trasporto scolastico e mense scolastiche.
 - h) Sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, sport e tempo libero di interesse intercomunale;
 - i) Progettazione e gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete;
 - j) Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione, inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche;
 - k) Servizio di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici, immobili, strade ed aree pubbliche;
 - l) Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale - Nucleo di Valutazione del Personale;
 - m) Consulenza, assistenza e contenzioso in materia di gestione del personale, applicazione dei contratti collettivi nazionali e contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale - Medicina e sicurezza del lavoro;
 - n) Polizia Municipale e Vigilanza;
 - o) Anagrafe e Stato civile, Carta d'identità elettronica, passaporti, invalidi civili,
 - p) Organizzazione e gestione degli Uffici delle entrate - Consulenza ed assistenza fiscale – Contenzioso;
 - q) Organizzazione e gestione degli Uffici di Ragioneria – Tesoreria;
 - r) Organizzazione e gestione degli Uffici Tecnici, con particolare riguardo a prestazioni di elevata professionalità (Progettazione, Direzione dei Lavori, Espropriazione per pubblica utilità, Coordinamento della sicurezza in ambito di progettazione ed esecuzione, Responsabile del Procedimento, Gare ad evidenza pubblica, ecc.).
2. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.
 3. All'Unione dei Comuni possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.
 4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tut-

te le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, a libera scelta del singolo Comune, è deliberato dai Comuni entro il mese di dicembre con decorrenza dall'anno successivo e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. Ai fini della concreta attuazione del trasferimento delle funzioni e dei servizi, è necessaria la stipula, da parte dei Sindaci e del Presidente dell'Unione e previa approvazione ad opera delle singole Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione, di apposita convenzione recante la disciplina degli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari della gestione dei servizi e delle funzioni, dei rapporti tra Unione e Comuni, nonché contenente clausole rivolte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti. In ogni caso, il trasferimento delle competenze si perfeziona mediante la stipula, da parte dei Sindaci e del Presidente dell'Unione, di apposita convenzione recante la disciplina dei rapporti tra Unione e Comuni, previa approvazione ad opera delle singole Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4° del precedente articolo 6.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAP. I – ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Il Consiglio ha una durata corrispondente a quella dei consigli dei comuni aderenti ed è rinnovato all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.

CAP. II – IL CONSIGLIO

Art. 11 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio:
 - adotta i regolamenti dell'ente ad eccezione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che rientrano nella competenza della Giunta.
 - approva gli indirizzi e i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
 - nomina i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni;
 - non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annual in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente, con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3°.
5. I consiglieri:
 - rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;
 - esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due Consiglieri comunali dei Comuni partecipanti.
2. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato ai sensi del comma 1°. Fino all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione da parte del Comune aderente, si applica la disciplina di cui ai successivi commi 6 e 7.
4. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.
5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. In caso di elezioni amministrative che interessino uno o più comuni uniti, il consiglio comunale rinnovato a seguito delle elezioni provvede al più presto all'elezione dei propri rappresentanti in seno Consiglio dell'Unione secondo quanto disposto ai commi 1 e 2, garantendo comunque la partecipazione del Sindaco alle sedute del Consiglio dell'Unione nelle more dell'adozione della deliberazione di elezione dei rappresentanti.
7. In ogni caso, il Consiglio dell'Unione si intende validamente costituito e può operare quando il totale complessivo dei Sindaci e dei rappresentanti dei Comuni effettivamente designati, corrispondano almeno ai due terzi del numero dei componenti calcolato sulla base del numero dei

comuni uniti.

Art. 13 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nell'ipotesi così previste, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra la maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
6. Qualunque componente del Consiglio dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

CAP. III- IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione dura in carica due anni ed è eletto tra i Sindaci e dai Sindaci dei Comuni aderenti nel corso di apposita riunione, convocata e presieduta dal Sindaco anziano (dove anziano è da intendersi colui che ha svolto la carica di Sindaco per più anni). In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano d'età.
2. La carica di Presidente viene conferita in modo tale da garantire la rotazione tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione consiliare votata per appello nominale da almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'ente. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
6. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di riflesso la cessazione della Giunta.
7. Nei casi previsti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 15 – Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da un numero di componenti, compreso il Presidente, pari al numero dei Comuni uniti.
2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori, tra cui un Vice Presidente, tra i Sindaci o un loro designato tra i componenti delle Giunte e /o dei Consigli dei comuni partecipanti.
3. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Presidente dell'Unione, queste sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione. La cessazione dalla carica di assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio anche nella Giunta dell'Unione. Il Presidente provvede alla sostituzione degli assessori
4. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
5. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dei Funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Art. 16 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente, presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete d'attuazione e loro risultati.

Art. 17 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 18 - Norma di Rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19 - Principi della partecipazione

1. l'Unione dei Comuni, ai cittadini e ai residenti:
 - a) assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite da apposito regolamento;
 - b) riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attua-

zione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;

c) rende effettivo il diritto alla partecipazione politico – amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

1. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 - Principi

1. L'Unione dispone d'uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o di altri luoghi idonei.
6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Dirigente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 21 - Organizzazione degli uffici dei servizi

1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. I settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.
3. L'attività dei responsabili di settore deve coordinarsi con le soluzioni adottate, ai sensi dell'art. 23, per la direzione dell'organizzazione dell'Ente.
4. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
5. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Art. 22 - Direzione dell'organizzazione

1. L'Unione può avere un proprio Direttore Generale.
2. Il Direttore dell'Unione sovrintende al processi di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il direttore:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
 - d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico e omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.
3. L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta al Segretario dell'Unione o ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.
4. La direzione di settore rappresenta la tipologia ordinaria di funzionamento delle attività espletate.

Art. 23 - Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato, dal Presidente su proposta del Direttore, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29 e dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 24 Funzione della direzione di settore

1. I dipendenti a cui venga attribuita la direzione di un settore ne divengono responsabili e sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione della responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, i responsabili dei settori presentano al Direttore una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati nei rispettivi piani esecutivi di gestione e l'attività svolta, nonché delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure eventualmente adottate o che intendono adottare o proporre per porvi rimedio.
3. Ai responsabili di settore, in costanza delle regole dettate dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale afferente al settore, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che lo costituiscono. Gli stessi responsabili assicurano, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del plafond determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento pertinenti al proprio settore a cui provvedono, emettendo gli atti di liquidazione.
4. I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo di fon-

di di competenza del settore e coordinano l'attività delle altre iniziative che dipendono da loro. Il responsabile di settore può avocare a se l'emanazione di singoli atti eventualmente attribuiti alla competenza dei responsabili delle unità organizzative del proprio settore.

5. I responsabili di settore, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di comparto, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative in possesso di idonea qualifica che fanno parte del proprio settore l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti con efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna. La determinazione di tale assetto e le sue eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Giunta.

Art. 25 Responsabilità di direzione

1. I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate.
2. Spetta a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto, con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua struttura e alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'Amministrazione.
4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto dell'eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
5. Essi sono, altresì, responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art.26 Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca con le Amministrazioni Comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti Istituti della mobilità volontaria e di ufficio.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante avvalimento degli uffici di uno o più Comuni coinvolti è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove l'avvalimento coinvolge più Comuni, a tale funzione direzionale può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale fra i dipendenti dei Comuni coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gesti-

re contestualmente tanto compiti dell'Unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità previste dal contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni – Enti Locali e del contratto decentrato.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione d'ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 27 Segretario e Vice Segretario

1. L'Unione ha un proprio Segretario nominato dal Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci, fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione. Con il comune di titolarità può essere stipulata apposita convenzione.
2. Il Segretario, oltre i compiti previsti per legge a carico dei segretari comunali, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
4. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.
6. Al Segretario dell'Unione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria dei Segretari Comunali.

Art. 28 Forme di Gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, assume e gestisce i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in concorso con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dagli art. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo quanto disposto dagli art. 112, 113 e 114 dello stesso decreto.

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

Art. 29 Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 30 Bilancio e Programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio eco-

nomico e finanziario.

2. Il Bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurarne corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'art. 42 e 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 31 Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il responsabile della ragioneria nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre provvedimenti necessari.
4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
5. Salvo non sia diversamente disposto, in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.
6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelli che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti commessi alla liquidazione delle spese.
7. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente titolo.

Art. 32 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.
2. Il Collegio è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica 3 anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di Governo.
4. Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.
5. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 33 Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 34 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un istituto cassiere.
2. L'affidamento dello stesso avviene secondo il combinato disposto degli artt.150 e 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Art. 35 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune della sua sede, previsti dalla legge, in quanto compatibili al presente regolamento ed il suo Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui il Comune, sede dell'Unione, non fosse dotato di tutti i regolamenti attuativi del proprio Statuto, previsti per legge, per quelli mancanti, si applicano i regolamenti attuativi degli Statuti dei Comuni che li abbiano approvati, in ordine di consistenza demografica.
3. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 36 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario di riferimento, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.
2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o ad incarichi pro-

fessionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n° 29/93 ovvero all'Istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente articolo 8, comma 2°, stabilendo con apposito atto termini, modalità Ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 37 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare a riguardo entro trenta giorni. Il Consiglio dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazioni di altre sue norme, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici statali, regionali e provinciali.

Art. 38 Entrata in vigore

6. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.